


Convegno
23 novembre 2015




Jobs act
I nuovi decreti

*“Collaborazioni coordinate e continuative e la
stabilizzazione delle collaborazioni a progetto”*

Dott. Carlo Cavalleri
Dott.ssa Lara Boccaletti

Studio Associato
Barillari Lapolla Cavalleri




Jobs act: d.lgs. 81/2015

Contratto unico di lavoro

| | |
|---|---|
| <p>Contratto di lavoro subordinato (art. 2094 c.c.)</p> | <p>Collaborazioni coordinate e continuative e collaborazioni a progetto (D.lgs. 276/2003)</p> <p>Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.)</p> |
|---|---|

Lavoro parasubordinato

Art. 409 codice di procedura civile




Controversie individuali di lavoro.

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

- 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
- 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
- 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato**
- 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
- 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice .

Decreto legislativo 276/2003

Nascita delle collaborazioni coordinate e continuative
(artt. Dal 61 al 69 bis)




Trasformazione in collaborazioni a progetto

- Continuità e personalità della prestazione
- Coordinamento con il committente
- Compenso
- Tempo e luogo determinato autonomamente dal collaboratore
- Autonomia del collaboratore in funzione del risultato


Legge 92/2012

Esaltazione del **progetto**



- Finalità dello stesso
- Compenso
- Diversità dalle prestazioni dei lavoratori subordinati
- Non coincidenza con l'oggetto sociale del committente
- Svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi

Decreto legislativo 81/2015




Articolo 2

Collaborazioni organizzate dal committente

A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.


Decreto legislativo 81/2015



Esclusioni dalla disciplina del lavoro subordinato:

- a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Decreto legislativo 81/2015




Certificazione:

Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Decreto legislativo 81/2015


Articolo 52

Superamento del contratto a progetto



Le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003 sono abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Resta salvo quanto disposto dall'articolo 409 del codice di procedura civile.



COLLABORAZIONI AUTONOME A RISCHIO

Il D.Lgs. n. 81/2015 prende atto che a far data dall'1.1.2016, in conseguenza dell'art. 2 comma 1, si applicherà automaticamente a molte collaborazioni coordinate e continuative, in cui è l'azienda che fissa i tempi e il luogo di lavoro (etero organizzazione), la disciplina del lavoro subordinato






LA STABILIZZAZIONE E LA «SANATORIA»

Il D.lgs. 81 ha previsto una procedura di stabilizzazione e sanatoria. L'art. 54 dice infatti:

- *«1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, **i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono degli effetti di cui al comma 2 a condizione che:***
- *a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle commissioni di certificazione;*
- *b) nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.*
- *2. L'assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta **l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione».***

LA STABILIZZAZIONE E LA SANATORIA



CRITICITA'

NON E' CHIARO SE LA STABILIZZAZIONE COMPORTA IL RICONOSCIMENTO CHE IL PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO ERA IN REALTA' SUBORDINATO OPPURE NO.

SEMBREREBBE DI SI', VISTO CHE LA LEGGE PREVEDE L'EFFETTO DELLA «ESTINZIONE DEGLI ILLECITI CONTRIBUTIVI, FISCALI E AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO FATTI SALVI GLI ILLECITI ACCERTATI A SEGUITO DI ACCESSI ISPETTIVI EFFETTUATI IN DATA ANTECEDENTE ALL'ASSUNZIONE»

CONDIZIONI PER ACCEDERE AL «CONDONO»:

- SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI IN UNA DELLE COSIDDETTE SEDI PROTETTE (DIREZIONI TERRITORIALI DEL LAVORO, SEDI SINDACALI, COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONE) DI UNA TRANSAZIONE CHE TACITA OGNI POSSIBILE PRETESA RIGUARDANTE LA QUALIFICAZIONE DEL PREGRESSO RAPPORTO DI LAVORO;
- MANCATO LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE, SE NON PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO, PER I PRIMI DODICI MESI DALL'ASSUNZIONE;

Grazie per l'attenzione!

